



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **04-05-2021**

Atto n. 23

OGGETTO:	CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI TERAMO PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ E PER LO SVOLGIMENTO DI PROGRAMMA DI MESSA ALLA PROVA: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro, del mese di maggio, alle ore 13:45, nella sede municipale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	A
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	P
Di Fortunato Domenico	ASSESSORE	P

P=Presenti n. 2	A=Assenti n. 1.
-----------------	-----------------

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Gesualdo Sara.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati ai sensi dell'art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che i Comuni rientrano tra gli Enti presso i quali è possibile svolgere il lavoro di pubblica utilità ex art. 54 del citato Decreto Legislativo;

DATO ATTO che la pena detentiva e/o pecuniaria, può essere sostituita, per non più di una volta, con i lavori di pubblica utilità, significando che la durata è pari alla sanzione definitiva irrogata ed alla conversione della pena pecuniaria come per legge;

RICORDATO che con legge 28.4.2014, n. 67 entrata in vigore il 17 maggio successivo, è stata introdotta una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'indagato / imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo;

PRECISATO che detti lavori di pubblica utilità alternativi da svolgere nei Comuni si possono tradurre in affiancamento ai servizi di vigilanza, in servizi di assistenza all'uscita dalla scuola, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, di recupero e di custodia del demanio, in prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, villa e parchi, ovvero in altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti al specifica professionalità del condannato, anche in affiancamento agli Uffici comunali, attività di riordino degli archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali ad esempio fotocopiatura, smistamento posta e simili, contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità dell'interessato;

CONSIDERATI i vantaggi derivanti per il Comune dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità a favore della propria Comunità, sia per la sua finalità sociale intesa al recupero e al superamento di difficoltà anche temporanee del soggetto imputato, che quale servizio alla Comunità e considerato pure il possibile supporto che dallo svolgimento dei lavori può derivarne in termini di benessere sociale;

PRESO ATTO che pervengono al protocollo comunale diverse richieste di disponibilità allo svolgimento del programma di messa alla prova e di lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena;

CONSIDERATO che le finalità sono le medesime già considerate con riferimento per la i costi a carico del Comune di Cortino si limitano al pagamento dell'assicurazione, anche ai fini della copertura responsabilità civile contro terzi;

RIBADITO che ai fini della attuazione delle norme sopra richiamata le istituzioni coinvolte, ciascuna per le proprie competenze ed in osservanza del ruolo che la norma assegna loro, devono e possono accogliere i soggetti chiamati a svolgere i lavori di pubblica utilità;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra riportato, richiedere al Tribunale di Teramo di concludere la convenzione per la possibilità di ricevere presso questo Ente i soggetti chiamati a svolgere lavori di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie, per violazione delle norme del codice della strada;

DATO ATTO che la presente non comporta di per sé oneri finanziari per l'ente, per cui non necessita il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. lgs 267/2000;

VISTI:

- Il D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'art. 186 del C.d.S.;
- la legge 28.4.2014, n. 67;
- la legge 120/2010;
- il D.lg. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per quanto in narrativa che costituisce la motivazione del presente atto e che pertanto ai sensi della Legge 241/90 deve intendersi qui letta, approvata e ritrascritta;

di **DICHIARARE** la disponibilità del Comune di Cortino a ricevere, presso la propria struttura, i soggetti chiamati a svolgere lavori di pubblica utilità (LPU), in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie, a seguito di pronuncia giudiziale ovvero in esecuzione di programma di messa alla prova;

di **PROVVEDERE** ad inviare il presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Teramo, con il quale a seguito di ciò verrà stipulata apposita convenzione, ai fini di disciplinare la gestione dei soggetti addetti ai suddetti lavori di pubblica utilità;

di **PROVVEDERE** alla diffusione del presente atto, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale;

di **DARE MANDATO** al Responsabili dei Settori competenti, per gli adempimenti che seguiranno;

Con separata ed unanime votazione, attesa l'urgenza, **DELIBERA** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Gesualdo Sara

IL SINDACO
F.to Di Gianvito Elena

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 04-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Gesualdo Sara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 05-05-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consigliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 05-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Pietro Dante

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 05-05-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO
